

**ACCORDO SINDACALE
CONTRATTI ESTIVI "SOMMERJOB"**

* * *

Addì 5 maggio 2016, presso la sede di Assoimprenditori Alto Adige in Bolzano,

TRA

- **Assoimprenditori Alto Adige**, Articolazione Territoriale per la Provincia autonoma di Bolzano di Confindustria, rappresentata dal Vice-Presidente pro tempore dott. Vinicio Biasi, con l'assistenza del dott. Andrea Baiardo

E

le Organizzazioni Sindacali provinciali

- **ASGB**, rappresentata dal sig. Tony Tschenett;
- **CGIL/AGB**, rappresentata dal sig. Alfred Ebner;
- **SGBCISL**, rappresentata dalla sig.ra Tila Mair e dal sig. Dieter Mayr;
- **UIL-SGK**, rappresentata dal sig. Toni Serafini;

qui di seguito anche "le Parti",

- Visto l'accordo sindacale concernente i cd. "contratti estivi – Sommerjob" (qui di seguito anche contratti estivi) siglato dalle Parti in data 24 marzo 2010;
- Vista la necessità di adeguare il succitato accordo sindacale dd. 24 marzo 2010 alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare gli articoli da 19 a 29 contenenti la disciplina del contratto a termine;
- Riconosciuta la efficacia e validità dimostrata da tale strumento al fine di consentire agli studenti di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con le esperienze pratiche nelle aziende;
- Considerata la utilità di tale strumento al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro nonché il supporto offerto da tale strumento alla crescita in prospettiva occupazionale;

è stato concordato quanto segue:

- 1) al fine di favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con le esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro, durante il periodo giugno-ottobre le aziende aderenti ad Assoimprenditori Alto Adige potranno stipulare ai sensi degli articoli 19 e ss. D.Lgs n. 81/2015 contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino: istituti superiori, scuole di formazione professionale o corsi studio universitari. Possono essere stipulati contratti a termine estivi anche con neodiplomati che con l'inizio dell'anno accademico successivo intraprendano uno studio universitario o simile.
- 2) I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori aziendali corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato; tuttavia, laddove il corso scolastico frequentato (liceo classico, liceo scientifico, magistrali, istituto per maestre d'asilo e simili) non sia rapportabile alle attività espletate in azienda, il giovane sarà inserito in quei settori aziendali dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori aziendali.
L'azienda richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.
- 3) Le aziende si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the representative of Assoimprenditori Alto Adige and the representatives of the provincial trade unions (ASGB, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK).

aziendale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.

4) Durante il contratto la retribuzione sarà:

- 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
- 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
- 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
- 85% per chi frequenta corsi di studi universitari o similari.

Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali previste per il livello di inserimento dei dipendenti qualificati con esclusione dei premi comunque incentivati.

Per quanto qui non previsto valgono le norme del CCNL di categoria.

5) Le parti si dichiarano impegnate, nei propri distinti ruoli istituzionali, ad intervenire presso i soggetti rispettivamente rappresentati, affinché quanto realizzato in applicazione del presente accordo avvenga in conformità ai criteri in esso stabiliti, escludendo pertanto, in ragione delle sue finalità, il ricorso ad interventi estranei alla titolarità delle Parti stesse. Eventuali problemi segnalati per l'attuazione dell'Accordo verranno tempestivamente affrontati attraverso il confronto tra le Parti firmatarie.

6) Il presente accordo sostituisce integralmente il precedente accordo dd. 24 marzo 2010 e ha vigore per le sole aziende aderenti ad Assoimprenditori Alto Adige per l'anno 2016 e si proroga tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

7) Esso viene depositato a cura di Assoimprenditori Alto Adige presso l'Ufficio Servizio lavoro e presso l'Ispettorato del lavoro di Bolzano.

Bolzano, lì 5 maggio 2016

Letto, confermato e sottoscritto

Assoimprenditori Alto Adige




CGIL/AGB



SGBCISL



UIL-SGK



ASGB

